

Cambi di residenza e di abitazione. Istruzioni per l'uso.

L'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012 n°5, convertito in Legge 4 aprile 2012 n°35, ha modificato le modalità di presentazione e di istruzione delle pratiche riguardanti le variazioni anagrafiche.

Le suddette variazioni interessano sia il cambio di residenza da un comune all'altro sia le variazioni di abitazione all'interno del medesimo Comune.

I moduli contenenti le dichiarazioni anagrafiche sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno ma sono, altresì, disponibili in questo sito alla voce **DOCUMENTAZIONE**.

Modalità di presentazione delle istanze.

I moduli possono essere trasmessi al Comune utilizzando le seguenti modalità:

- 1) a mano presso l'Ufficio Anagrafe del Comune; allegando fotocopia della carta di identità;
- 2) tramite raccomandata A/R; anche in questo caso va allegato il documento di riconoscimento;
- 3) tramite fax ai numeri indicati nella home page del sito; va allegato il documento di riconoscimento
- 4) per via telematica; se sussiste una delle seguenti condizioni:
 - a)- la dichiarazione è sottoscritta con firma digitale;
 - b) l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
 - c)- che la dichiarazione sia trasmessa tramite *pec* del dichiarante;
 - d)- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice (non certificata).

Tempistica.

L'ufficio ricevente effettuerà gli aggiornamenti indicati in dichiarazione entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

Entro 45 giorni successivi alla richiesta l'ufficio provvede ad effettuare gli accertamenti di legge, anche tramite gli organi di Polizia Municipale.

L'avvio del procedimento e gli esiti degli accertamenti verranno notificati agli interessati secondo le previsioni della Legge 241/1990.

Si pone in evidenza che le dichiarazioni vengono presentate secondo le previsioni del DPR 445/2000, che agli art. 75 e 76 prevedono rispettivamente, nel caso di dichiarazioni mendaci, la decadenza dai benefici e l'obbligo di denuncia all'autorità competente.

Per opportuna conoscenza si riporta il testo integrale degli articoli di legge applicabili in caso di dichiarazioni mendaci:

Articolo 75 (D.P.R. 445/2000)

Decadenza dai benefici

. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 (D.P.R. 445/2000)

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Art. 483 codice penale

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.